Avanzo libero presunto, le sanzioni per i dati contabili impediscono l’anticipo

Scritto da Interdata Cuzzola | 20/11/2026

di Enzo Cuzzola

Non tutti i Comuni che hanno dimostrato previsioni attendibili negli ultimi tre anni potranno utilizzare anticipatamente l’avanzo libero nel bilancio di previsione.

L’articolo 126 del disegno di legge di bilancio 2027 introduce infatti un’esclusione espressa: la nuova facoltà non si applica agli enti locali sanzionati ai sensi dell’articolo 161, comma 4, del TUEL.

La disposizione richiamata riguarda gli obblighi di trasmissione delle certificazioni e dei dati contabili alle amministrazioni competenti, attraverso i sistemi previsti, tra cui la Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP).

Perché questo adempimento è tanto importante?

I dati trasmessi permettono alle amministrazioni centrali di conoscere e controllare i risultati finanziari degli enti. L’attendibilità di un avanzo non dipende soltanto dai calcoli effettuati dal Comune, ma anche dalla regolarità delle comunicazioni obbligatorie.

La conseguenza va compresa correttamente: **l’esclusione riguarda la nuova possibilità di applicare l’avanzo libero presunto prima dell’approvazione del rendiconto**. Non è un divieto generale di utilizzare l’avanzo definitivamente accertato, che continua a seguire le regole ordinarie.

Prima di predisporre il bilancio 2027, quindi, l’ufficio finanziario dovrà effettuare due controlli distinti: verificare l’affidabilità delle previsioni nell’ultimo triennio e accertare che l’ente non rientri tra quelli colpiti dalla sanzione richiamata dalla norma.

La correttezza degli adempimenti informativi diventa così una condizione per accedere a una maggiore flessibilità contabile.